

# Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

831.435.1

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2024)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 64<sup>c</sup> capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

*ordina:*

## Sezione 1: Campo d'applicazione

### Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

## Sezione 2: Vigilanza

### Art. 2            Autorità cantonali di vigilanza

<sup>1</sup> Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

<sup>2</sup> Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

### Art. 3            Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

<sup>1</sup> Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

<sup>2</sup> L'elenco contiene:

- a. il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP;
- b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

<sup>3</sup> Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare il numero d'identificazione delle imprese, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell'elenco va inoltre indicato se si

RU 2011 3425

<sup>1</sup> RS 831.40

tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a<sup>2</sup>

<sup>4</sup> L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.

#### **Art. 4** Modifica dell'elenco

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

<sup>2</sup> L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

### **Sezione 3: Alta vigilanza**

#### **Art. 5** Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

<sup>1</sup> I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

- a. legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
- b. membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
- c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
- d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
- e. membri di un Governo cantonale;
- f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
- g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

<sup>2</sup> I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

**Art. 6** Costi

<sup>1</sup> I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:

- a. dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza;
- b. dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- c. dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

<sup>2</sup> I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.<sup>4</sup>

**Art. 7<sup>5</sup>** Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza

<sup>1</sup> La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera l LPP.

<sup>2</sup> Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 1993<sup>6</sup> sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza.

<sup>3</sup> La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

**Art. 8<sup>7</sup>** Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

<sup>1</sup> La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2317). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

<sup>6</sup> RS 831.42

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:

- a. fino a 100 milioni di franchi: al massimo 0,030 per mille;
- b. da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: al massimo 0,025 per mille;
- c. da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: al massimo 0,020 per mille;
- d. oltre 10 miliardi di franchi: al massimo 0,012 per mille.

<sup>2</sup> Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.

<sup>3</sup> Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

<sup>4</sup> La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

<sup>5</sup> Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.

## Art. 9 Emolumenti ordinari

<sup>1</sup> Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

| Decisione, servizio   | Quadro tariffario<br>in franchi |
|---|---------------------------------|
| a. assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione)   | 1 000– 5 000                    |
| b. approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione   | 500–10 000                      |
| c. esame di regolamenti e delle loro modifiche  | 500–10 000                      |
| d. esame di contratti   | 500– 800                        |
| e. scioglimento di una fondazione d'investimento  | 1 500–20 000                    |
| f. fusione di fondazioni d'investimento   | 1 000–30 000                    |
| g. provvedimenti di vigilanza   | 200–50 000                      |
| h. <sup>8</sup> abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale  | 500– 5 000                      |
| i. <sup>9</sup> dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni di cui all'articolo 48 <sup>f</sup> capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 <sup>10</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità | 500– 5 000                      |

<sup>2</sup> La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

<sup>9</sup> Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1349).

<sup>10</sup> RS **831.441.1**

**Art. 10** Emolumento straordinario

<sup>1</sup> Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

**Art. 11** Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>11</sup> sugli emolumenti.

**Sezione 4:****Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale****Art. 12** Documenti da fornire prima della costituzione

<sup>1</sup> Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

<sup>2</sup> Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

- a. il progetto di atto di fondazione o di statuti;
- b. informazioni sui promotori;
- c. informazioni sugli organi;
- d. il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;
- e. informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;
- f. la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

<sup>3</sup> Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

- a.<sup>12</sup> per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

<sup>11</sup> RS 172.041.1

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

- b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

#### **Art. 13** Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51*b* capoverso 2 LPP e 48*h* dell'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>13</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

<sup>3</sup> Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

- a.<sup>14</sup> delle condanne penali che figurano nell'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- b. degli attestati di carenza beni esistenti;
- c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

#### **Art. 14** Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.

### **Sezione 5:**

#### **Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP**

#### **Art. 15** Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:

- a. il progetto di contratto d'affiliazione;
- b. l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
- c. la dichiarazione di garanzia (art. 18);

<sup>13</sup> RS 831.441.1

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

d. il piano d'affari.

**Art. 16**            Attività prima dell'assunzione della vigilanza

Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

**Art. 17**            Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

**Art. 18**            Garanzia e riassicurazione

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

<sup>2</sup> La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

<sup>3</sup> La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

<sup>4</sup> Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.

**Art. 19**            Parità nell'organo supremo

L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

**Art. 20**            Modifica dell'attività

<sup>1</sup> Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

<sup>2</sup> È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

## **Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento**

**Art. 21** Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:

- a. il piano d'affari;
- b. i prospetti necessari.

**Art. 22** Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 23** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 giugno 1983<sup>15</sup> concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione;
2. l'ordinanza del 17 ottobre 1984<sup>16</sup> sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale, con effetto dal 31 dicembre 2014.

**Art. 24** Modifica del diritto vigente

...<sup>17</sup>

**Art. 25** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 17 ottobre 1984<sup>18</sup> sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza

<sup>15</sup> [RU 1983 829; 1996 146 n. I 10; 1998 1662 art. 28, 1840; 2004 4279 all. n. 3, 4653; 2006 4705 n. II 94]

<sup>16</sup> [RU 1984 1224; 2004 4279 all. n. 4, 4653]

<sup>17</sup> La mod. può essere consultata alla RU 2011 3425.

<sup>18</sup> [RU 1984 1224; 2004 4279 all. n. 4, 4653]



diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

<sup>3</sup> Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta *pro rata temporis* fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

<sup>4</sup> Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

<sup>5</sup> L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.

**Art. 25a<sup>19</sup>** Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2014

L'articolo 6 capoversi 2 e 3, nonché gli articoli 7 e 8 della modifica del 2 luglio 2014 sono applicabili per la prima volta all'esercizio 2014.

**Art. 25b<sup>20</sup>** Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2023

<sup>1</sup> Gli elenchi degli istituti soggetti a vigilanza sono completati entro il 31 dicembre 2025 con il numero d'identificazione delle imprese.

<sup>2</sup> Il fondo di garanzia riscuote la tassa di vigilanza di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP secondo la nuova base di calcolo per la prima volta per l'esercizio 2024 della Commissione di alta vigilanza.

**Art. 26** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>19</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

<sup>20</sup> Introdotta dall'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 750).

